Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

IMMOBILE	DESTINAZIONE	INDIRIZZO		CANONE ANNUO PERCEPITO (IVA ESCLUSA)
		PIAZZA	CIVICO	
Casa gilda	Studio medico	Statuto	1	€ 1.200,00